

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1263 Anno 2024

Presidente: GENTILI ANDREA

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udienza: 22/11/2023

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Bari Nicola, nato a Casola di Napoli (Na) il 27/10/1950

Amendola Rosa, nata a Lettere (Na) il 14/11/1957

avverso l'ordinanza del 22/5/2023 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/5/2023, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione avanzata da Rosa Amendola e Nicola Bari - in ordine alla sentenza n. 58/2000 del Tribunale di Torre Annunziata - quanto alla porzione di immobile di cui al permesso di costruire n. 3/2017, rilasciato dal Comune di Casoria, e la rigettava quanto alla residua parte di cui al permesso di costruire n. 4/2017, emesso dal medesimo Comune.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due istanti, deducendo i seguenti motivi:

- inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Premesso l'iter amministrativo e giudiziario della vicenda, si evidenzia che il TAR Campania avrebbe sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione con riguardo agli immobili oggetto di entrambi i permessi di costruire rilasciati (e poi annullati in autotutela), non solo di quello n. 3/2017, fissando per il merito l'udienza del 31/10/2023; ebbene, pur a fronte di due sospensive amministrative, la Corte di appello avrebbe rigettato l'analoga istanza formulata al giudice ordinario, con inaccettabile conflitto giurisdizionale a fronte di provvedimenti contrastanti. Le ordinanze di annullamento in autotutela, peraltro, sarebbero illegittime, perché emesse ben oltre il termine di 18 mesi di cui all'art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990;

- sotto altro profilo, si evidenzia che la Corte di appello di Napoli, con precedente ordinanza del 29/6/2019, avrebbe sì rigettato la richiesta di revoca di un'ingiunzione a demolire, ma non avrebbe disapplicato gli atti amministrativi rilasciati dal Comune di Casoria, pur potendo provvedere, così da consentire, poi, il contestato annullamento in autotutela. La Corte di appello, pertanto, avrebbe errato nell'affermare che non vi sarebbe alcun provvedimento nuovo, risultando, per contro, ben due ordinanze amministrative di sospensione, delle quali il Collegio non avrebbe tenuto conto, pur in presenza di una situazione giuridica incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli. *Primo la Corte di Appello.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano infondati.

4. Con riguardo, innanzitutto, alla dichiarazione di inammissibilità dell'incidente di esecuzione quanto al permesso di costruire n. 3/2017 dell'8/6/2017, il Collegio richiama il contenuto dell'ordinanza impugnata, nella quale si afferma che i ricorrenti avevano documentato l'ordinanza sospensiva del TAR Campania limitatamente al ricorso n. 5073/2020, relativo al permesso di costruire n. 4/2017 rilasciato dal Comune di Casoria l'8/6/2017. La circostanza, peraltro, è stata riscontrata da questa Corte: l'istanza di sospensione, infatti, citava il provvedimento del Tar Campania del 6/3/2023, indicato quale allegato 13, dalla cui lettura - pag. 1 - emerge evidente il riferimento al solo provvedimento di "annullamento d'ufficio in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 2017".

4.1. Per quanto, dunque, i ricorrenti sostengano ed oggi documentino che il TAR Campania aveva sospeso l'ordine di demolizione anche quanto al ricorso n. 5049/2020, relativo al permesso di costruire n. 3/2017, la diversa affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata non può essere censurata in questa sede.

5. In ordine, poi, al permesso di costruire n. 4/2017, oggetto di annullamento in autotutela (al pari dell'altro) ed emesso dallo stesso Comune il 15/9/2020, il Collegio rileva che la motivazione resa dalla Corte di appello risulta del tutto adeguata ed aderente alla costante giurisprudenza di legittimità. In particolare, la decisione ha richiamato una precedente ordinanza del 29/6/2019, emessa dallo stesso Ufficio, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca di un'ingiunzione a demolire, sul presupposto che l'intervento edilizio illecito, oggetto della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 58 del 3/2/2000, non era suscettibile di condono: l'opera, della misura complessiva di circa 1300 mc, sebbene unitaria, era stata fatta oggetto di due distinte pratiche amministrative, per rispettare il limite legale di 750 mc, con evidente violazione di legge. Questa Corte, infatti, ha affermato costantemente, in tema di condono edilizio, che nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 23 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse, onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria. (Sez. 3, n. 27977 del 4/4/2019, Caputo, Rv. 276084: fattispecie di presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell'immobile abusivo. Tra le altre, Sez. 3, n. 44596 del 20/5/2016, Boccia, Rv. 269280). In altri termini, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espedito di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (per tutte, Sez. 3, n. 20420 dell'8/4/2015, Esposito, Rv. 263639; Sez. 3, n. 12353 del 2/10/2013, Cantiello, Rv. 259292).

6. In senso contrario, peraltro, non si possono qui apprezzare gli argomenti sollevati dai ricorrenti. La Corte di appello, infatti, ha esaminato l'ordinanza sospensiva del TAR Campania, ma ne ha correttamente evidenziato l'irrelevanza nell'incidente di esecuzione in esame, alla luce delle considerazioni già riportate.

6.1. Ancora, non possono esser qui considerate le critiche mosse ai provvedimenti di annullamento in autotutela emessi dal Comune di Casoria il 15/9/2020, perché sostenute da argomenti da spendere innanzi al Giudice amministrativo, con rituale ricorso.

6.2. Infine, non assume alcun rilievo la circostanza che la Corte di appello, con la precedente ordinanza del 29/6/2019, non avesse "disposto circa la pur possibile disapplicazione degli atti amministrativi rilasciati dal Comune di Casoria" (i permessi di costruire nn. 3 e 4/2017), in quanto - per costante indirizzo di questa Corte - la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino) può essere disposta dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Rv 266763). Il rilascio della concessione in sanatoria, dunque, non produce automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 256679); tantomeno un tale effetto può prodursi nel caso - come quello di specie - in cui i permessi di costruire in sanatoria (e le autorizzazioni paesaggistiche) siano stati annullati in autotutela con provvedimento non superato - per quanto documentato dai ricorrenti - da alcuna pronuncia di merito.

7. Le impugnazioni, pertanto, debbono essere rigettate, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023

Il Consigliere estensore

Il Presidente